



## ADM OPEN HEARING

### BREXIT – ACCORDO COMMERCIALE UE/UK

**MARTEDÌ 19 GENNAIO 2021, ORE 9:00**

#### MODULO CONTRIBUTO

Osservazioni e contributi (non più di 4000 battute, senza spazi) vanno inoltrati entro cinque giorni dall'*open hearing* alla casella di posta elettronica [adm.openhearing@adm.gov.it](mailto:adm.openhearing@adm.gov.it).

Tutti i testi saranno pubblicati nel sito istituzionale ADM - [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) - e potranno essere utili a migliorare la nostra azione amministrativa.

#### ENTE o ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

Studio di Consulenza Doganale Dr.ssa Stefania Maugeri – Via A. Sciesa, 3 20135 MILANO

#### E MAIL o TELEFONO

[stefaniamaugeri@customsathome.com](mailto:stefaniamaugeri@customsathome.com) +39 324 9986372

E' risaputo che, in ambito doganale, una delle prime mosse del Regno Unito in vista della Brexit fu l'adesione alla Convenzione del Transito Comune, utile, quanto meno nelle relazioni commerciali con i Paesi dell'Unione Europea, ad attenuare le conseguenze della cessazione della libera circolazione delle merci, alla base dello scambio intracomunitario, e quindi del ripristino delle formalità doganali di importazione ed esportazione.

Il fatto, poi, che fino al 31/12/2020 il Regno Unito fosse schierato con quegli stessi Paesi nel rispetto delle Convenzioni sottoscritte dalla UE e che fosse ben conscio, avendoli parimenti osservati, dei regimi e delle procedure disciplinati dalla normativa unionale, ha sorretto il convincimento che durante il periodo transitorio fossero predisposti gli accorgimenti per mantenere la speditezza nell'attraversamento del confine e fossero adempiute, con pari immediatezza, le anzidette formalità. Mentre il primo obiettivo sembra essere stato efficacemente raggiunto, circa il secondo la riacquistata sovranità ed autonomia decisionale in materia consente al Regno Unito di accordare ai propri importatori termini che superano di gran lunga la data entro cui, di regola, una spedizione vincolata a transito deve essere ripresentata all'ufficio di destinazione.

Perdurando questo stato di cose, gli uffici di partenza sono esposti all'accumulo di transiti giacenti in attesa dell'appuramento ed all'onere di avviare le procedure per dare loro un corretto esito. Allo stesso tempo, l'intestataro della bolletta di esportazione abbinata al transito, che il più delle volte non è il committente delle operazioni doganali, anche se poi ne risponde di fronte all'Autorità nazionale, corre il serio rischio di non poter dimostrare l'uscita delle merci dal territorio unionale, pregiudicando la non imponibilità IVA e l'eventuale costituzione e corretto utilizzo del plafond. Il maggior impegno e costo correlato che ne deriva può compromettere la stabilità delle relazioni commerciali col Regno Unito, fenomeno che ADM ha inteso prevenire e fronteggiare, facendo leva soprattutto su una maggiore responsabilizzazione e competenza dei propri amministrati, nel solco tracciato dall'ammodernamento delle norme doganali. In tale contesto si inquadra la circolare 49/2020 di cui si condivide in toto l'impianto, avendo puntualmente ricordato frequenti criticità connesse all'esportazione quali l'omissione o duplicazione delle formalità doganali, le cause ed i relativi rimedi.

(...segue)



## ADM OPEN HEARING

### BREXIT – ACCORDO COMMERCIALE UE/UK

**MARTEDÌ 19 GENNAIO 2021, ORE 9:00**

#### MODULO CONTRIBUTO

Osservazioni e contributi (non più di 4000 battute, senza spazi) vanno inoltrati entro cinque giorni dall'*open hearing* alla casella di posta elettronica [adm.openhearing@adm.gov.it](mailto:adm.openhearing@adm.gov.it).

Tutti i testi saranno pubblicati nel sito istituzionale ADM - [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) - e potranno essere utili a migliorare la nostra azione amministrativa.

#### ENTE o ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA

Studio di Consulenza Doganale Dr.ssa Stefania Maugeri – Via A. Sciesa, 3 20135 MILANO

#### E MAIL o TELEFONO

[stefaniamaugeri@customsathome.com](mailto:stefaniamaugeri@customsathome.com) +39 324 9986372

(...segue da pag. 1)

Nell'immediato appare quindi prudente mantenere distinti gli aspetti della fiscalità interna da quelli della circolazione delle spedizioni e orientare chi esporta verso il Regno Unito a preferire, per quanto possibile, la resa FCA ed a rendersi parte attiva nell'espletamento delle formalità doganali, presentando alla Dogana competente dichiarazioni di esportazione NON abbinate al regime di transito. Una volta ottenuto il visto uscire dall'ultima Dogana comunitaria, gestito in ambiente A.E.S., sarà poi il destinatario o il vettore da questi incaricato ad individuare, a proprio nome e non più a quello del cedente, le soluzioni ammesse dalla normativa inglese per l'inoltro della merce a destino.

Laddove, poi, la giacenza dei transiti interni inappurati tendesse all'aumento, sarebbe preferibile, prima di saturare gli uffici, prevedere forme di chiusura amministrativa antecedenti a novanta giorni dall'emissione basate anche sulle collaudate modalità per comprovare il trasporto in ambito intracomunitario definite nel Reg. 282/2011 come modificato dal Reg. 1912/2018 nonché sulle evidenze tratte dalla "*The declarations grouping application*", entrambe scevre dell'avallo della dogana inglese. Sulla base di analoghe evidenze reperibili presso l'impresa nazionale, si esorta ADM a rinvenire agevoli soluzioni per facilitare la reimportazione delle merci trasferite in conto lavorazione in territorio inglese prima del 31/12/2020.

Si ringrazia per l'attenzione.

Dr.ssa Stefania Maugeri

(2 di 2)

(ca. 4000 caratteri)